

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA RELATIVO ALLA
PREVENZIONE DELLA TOSSICODIPENDENZA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione del settore Strutture ed Interventi alla persona e lo schema di accordo di programma che si allegano e si intendono far parte integrante del presente atto;

Ritenuto di accogliere tale proposta;

Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n°267 del 18/8/00, come da foglio allegato;

Richiamato l'art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/00;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- 1)** di approvare lo schema di accordo di programma per la seconda biennalità , da sottoscrivere da parte dei Sindaci di Bresso, Brugherio, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, e Cusano Milanino e Sesto San Giovanni per l'elaborazione e la realizzazione dei progetti e delle finalità di cui alla legge 309/91 e successive modifiche sulla base dei finanziamenti che saranno accordati dalla regione Lombardia;
- 2)** di dare atto che i progetti per i quali si richiede il finanziamento, oggetto dell'accordo di programma, sono i seguenti:
 - Comune di Cormano in qualità di comune capofila – prevenzione dipendenze
 - Comune di Sesto San Giovanni in qualità di comune capofila – reinserimenti lavorativi
 - Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione – educativa di strada
 - SERD – prevenzione dipendenze
- 3)** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs 267/00.

RELAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA RELATIVO ALLA
PREVENZIONE DELLA TOSSICODIPENDENZA.

Premesso che,

con deliberazione della G.C. n° 672 del 18/10/99 veniva approvato l'accordo di programma tra i Comuni di Sesto San Giovanni, Bresso, Brugherio, Cinisello Balsamo,

Cologno Monzese, Cormano e Cusano Milanino per la prevenzione delle tossicodipendenze per il biennio 2000/2001.

Con DGR n° 7/4678 del 24/5/2001 e 2 agosto 2001 n°7/5912 è stato stanziato il finanziamento per il secondo biennio per progetti finalizzati alla prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate nonché al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

Ciò premesso,

con il presente atto si propone per l'approvazione lo schema di accordo di programma per la seconda biennalità con i medesimi patner, relativamente alle tematiche di cui in premessa.

Si da atto che il finanziamento richiesto, come risulta dall'accordo, troverà imputazione, ad avvenuta comunicazione da parte dell'Ente erogante, nel corrente bilancio.

Sesto San Giovanni 12/07/02

IL FUNZIONARIO
(Rag. A. Meneghelli)

Visto si concorda:
IL DIRETTORE
(Dott. G. Bozzini)

Accordo di programma.

Accordo di programma per la elaborazione, la presentazione, la gestione e la promozione di progetti ed interventi nell'ambito territoriale dell'ASL Milano n. 3, previsti dalla L. 45/99 " Disposizioni per il Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze" e per ciò che concerne la ripartizione del Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga dell'anno 2000 dal decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale del 24 marzo 2000 "

TRA

Le Amministrazioni dei Comuni di Bresso, Cinisello B., Cologno, Cusano M., Cormano e Sesto S.G. e l'ASL Milano 3

PER

L'attuazione della L. 45/99 " Disposizioni per il Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze" con DGR n. 7/4678 del 24 maggio 2001 e 2 agosto 2001 n. 7/5912 per il budget economico teorico delle risorse del Fondo nazionale lotta alla droga per l'esercizio finanziario 2000/2001.

Premesso che:

L'art. 1 comma 2 della suddetta legge prevede la regionalizzazione del Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga.

Le risorse sono destinate per progetti finalizzati alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze e dalle alcooldipendenze correlate, ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

Le province, i comuni ed i loro consorzi, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, gli enti di cui all'art. 115 e 116 – DPR 309/90, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 226, le cooperative sociali di cui all'art. 1 comma 1 lettera b) della L. 8 novembre 1991 n. 381 e loro consorzi, sono identificati come soggetti promotori di iniziative progettuali.

Il regime di accordi di programma (basandosi sul consolidamento e sull'innovazione di stretti rapporti tra le istituzioni del territorio già sperimentati nell'attuazione del precedente piano di intervento territoriale biennale), regolati dall'art.34 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali", trova attuazione nella proposizione di piani di intervento triennali nell'ambito territoriale di intervento definito dalla Regione Lombardia (D.G.R. 24 aprile 1998, n. 6/35839 e DGR del 14/6/2001 n. 4768), la quale ha individuato le ASL quali ambiti territoriali di intervento.

Si definiscono quali ambiti territoriali le Aziende ASL di cui all'art. 2 della L. 11 luglio 1997 n. 31.

L'ambito territoriale è considerato il luogo di individuazione dei bisogni, delle priorità, dell'elaborazione dei progetti nonché della loro verifica.

In tale contesto il quadro generale degli obiettivi e dei criteri sulla base del quale individuare i bisogni, le forme di coordinamento dei diversi soggetti è rappresentato dal piano strategico triennale per i servizi sanitari e socio assistenziali.

Al fine di evitare la parcellizzazione degli interventi, a discapito della programmazione unitaria per ambito territoriale, è considerata necessaria l'attivazione di forme di responsabilità condivisa, attraverso accordi semplici o di programma, protocolli e convenzioni tra Enti Pubblici coinvolti e soggetti privati, in considerazione del bacino di utenza interessato.

Poiché l'art.34 (Accordi di Programma), della L.267/2000 prevede che l'ente promotore (Comune di Cormano) prenda iniziative per esplorare la disponibilità di tutte le istanze interessate, si è proceduto a confronti ed iniziative che hanno messo in evidenza quanto, nei servizi e nelle strutture in essere, sia da sviluppare o potenziare, a tal fine si è organizzata una Conferenza aperta a tutte le componenti istituzionali, con il supporto anche del Privato Sociale, al fine innanzitutto di elaborare il piano di zona necessario, a livello sovra-distrettuale, per la definizione dei criteri di progettazione e successivamente, i Comuni, dopo aver verificato insieme alle altre istituzioni preposte alle politiche sociali con il coordinamento dell'ASL MI 3, la necessità di sviluppare e potenziare progetti sulle tossicodipendenze ed alcooldipendenze correlate e attese le norme vigenti, si accordano sugli obiettivi prioritari dell'ambito locale esposti nel seguente articolato, da porre alla base del presente Accordo di programma.

Verificato che il Comune di Cormano, quale comune designato capofila per il progetto Cocktail - Area prevenzione ed il Comune di Sesto S.G., quale comune designato capofila per il progetto Spif II - Area inserimenti lavorativi, hanno perfezionato in data 15/5/2002, tramite loro delegati e per conto dei sindaci, il protocollo di impegno con l'ASL MI 3 pertinente l'erogazione dei fondi per i due progetti citati,

si elencano i seguenti contenuti:

Art. 1 – Finalità

In base al disposto della L 45/99, il presente accordo si prefigge le seguenti finalità:

- realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno
- promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti
- diffusione sul territorio di servizio sociali e sanitari di primo intervento, come unità di strada (etc)
- realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sulle alcooldipendenze correlate, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento di rete
- educazione alla salute

Le attività finanziabili comprendono:

- interventi integrativi di quelli svolti dai servizi pubblici e dal privato sociale accreditato
- programmi di prevenzione
- interventi socio-assistenziali
- programmi di formazione ed aggiornamento degli operatori pubblici e privati

Art. 2 Enti interessati all'accordo di programma –Ente capofila

I soggetti dell'accordo sono i Comuni che agiscono nell'ambito territoriale dell'ASL MI 3 nei seguenti distretti sanitari: Cinisello (comuni di Cormano, Cusano, Bresso e Cinisello) , Cologno M (comuni di Cologno M.) e Sesto S.G. (comune di Sesto) e l'ASL Milano 3

L'Accordo di programma viene perfezionato per la realizzazione dei progetti Cocktail (progetto prevenzione tossicodipendenze, di cui il Comune di Cormano assume il ruolo d'Ente capofila per portare a buon fine il presente Accordo di Programma), progetto Spif II (progetto di inserimenti lavorativi di cui il Comune di Sesto S.G. assume il ruolo d'Ente capofila per portare a buon fine il presente Accordo di Programma), e progetti Kimbanda Notte, Osservatorio, Prefettura, Carcere e Bassa Soglia presentati dall'ASL MI 3 per la quota e le attività pertinenti i territori dei Comuni perfezionanti questo accordo).

Art. 3 Estensibilità e limiti dell'Accordo

Le parti concordano fin d'ora sulla possibilità che all'accordo possano aderire, nel rispetto dei suoi principi informativi e previa modifica/integrazione dello stesso, altri soggetti interessati e coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo. Se non vi è modifica degli impegni economici da parte degli enti aderenti né degli interventi di cui gli stessi beneficiano è sufficiente che il nuovo Ente aderente

chieda l'ammissione all'Ente Capofila il quale ne darà comunicazione agli altri Enti firmatari. Se entro 30 giorni nessuno dei firmatari chiede la convocazione della Conferenza dei soggetti aderenti all'Accordo di Programma, il Comune Capofila comunica l'avvenuta estensione al nuovo soggetto dell'Accordo di Programma.

L'adesione dei soggetti all'intesa ed ai suoi principi informativi non pregiudica in alcun modo la possibilità per gli stessi di avvalersi autonomamente di strutture e/o servizi al di fuori di quelli previsti dal presente Accordo.

Art. 4 Campo di applicazione dell'Accordo

Il presente Accordo è finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nei progetti allegati che costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 5 Impegni dei soggetti firmatari

L'attuazione del contenuto dell'Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti partecipanti, i quali svolgono compiti loro affidati dai progetti allegati direttamente o delegandoli tramite convenzione alle realtà del privato sociale che hanno partecipato all'elaborazione dei progetti.

Ciascun ente partecipante all'Accordo individua le risorse di sua competenza (cofinanziamento) da impegnare per la sua realizzazione.

I finanziamenti regionali, accordati al progetto Cocktail in misura di € 233.911,55 pari a L. 452.915.910, con atto dell'ASL MI 3 n. 208 del 2/5/2002, verranno così utilizzati, anche attraverso l'operatività delle seguenti situazioni del Privato Sociale:

Progetto COCKTAIL (somma complessiva per il biennio)

	Totale L.	€
Bresso	49.000.000	25.306,39
Cinisello	87.000.000	44.931,75
Cologno	83.000.000	42.865,92
Cusano	62.000.000	32.020,33
Cormano*	92.915.910	47.987,06
Sesto	79.000.000	40.800,10

(* di cui quota parte – € 15.966,74 (L. 30.915.910) - per progetto intercomunale a gestione diretta del comune capofila)

I finanziamenti regionali, accordati al progetto Spif II in misura di € 137.893,82 pari a L.276.226.000 (somma complessiva per il biennio) , con atto dell'ASL MI 3 n. 208 del 2/5/2002, verranno utilizzati attraverso l'operatività del Privato Sociale individuato (Lavorint) tramite convenzione elaborata e perfezionata dal Comune capofila per conto degli altri Enti pubblici con l'Associazione Lavorint, gestore dell'intervento operativo ed in piena sinergia con l'ASL MI 3, servizio SERT pertinente i Comuni interessati.

Art. 6 Realizzazione dell'Accordo

Alla realizzazione dell'Accordo concorrono le seguenti organizzazioni/istituzioni, attive nell'ambito dei servizi di prevenzione delle alcool-dipendenze e tossicodipendenze: Enti, Cooperative sociali, Associazioni, come meglio dettagliato nei progetti e sottoprogetti territoriali .

Art. 7 Personale per la realizzazione dei progetti

L'utilizzo del personale avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del responsabile del servizio preposto in ogni singolo Comune.

Nel caso di utilizzo di personale convenzionato o a contratto con i vari Enti, il responsabile farà diretto riferimento alle Amministrazioni dei suddetti Enti, le quali sono garanti dei requisiti di idoneità professionale.

L'articolazione dell'orario di lavoro sarà definita previo accordo con l'Amministrazione fornitrice in relazione alle esigenze operative ed organizzative.

Art. 8 Piano economico e copertura finanziaria

Il piano finanziario è contenuto nei progetti allegati, rideterminati con il succitato decreto da parte della Regione Lombardia (art. 5), nonché, per il progetto Cocktail, nel protocollo attuativo.

Gli oneri derivanti dalle quote di cofinanziamento, sono specificati nei progetti allegati.

E' da intendersi che i progetti troveranno la loro reale operatività solo ed a condizione che i finanziamenti previsti siano effettivamente erogati, nei tempi previsti, dall'ASL per conto della Regione Lombardia, in tre tranches di cui la prima del 40% e la seconda del 40% durante l'operatività prevista (anni 2002 e 2003) mentre la terza (20%) a rendicontazione totale delle attività effettuate per l'ammontare dell'intera somma assegnata. I Comuni assegnatari si impegnano a liquidare tutta la somma di loro attribuzione entro la fine del progetto, per permetterne la rendicontazione totale, e riceveranno il saldo successivamente alla approvazione della rendicontazione da parte della Regione Lombardia.

Art.9 - Responsabilità

Per il progetto Cocktail l'ente capofila ha individuato nel proprio Dirigente del Settore Socio-educativo la responsabile del procedimento per l'esecuzione complessiva dell'Accordo di Programma e nel funzionario dell'Ufficio Progetti il coordinatore del Progetto. Saranno altresì formalmente individuati anche i responsabili/coordinatori referenti per ognuno degli Enti firmatari dell'Accordo i quali faranno parte del Coordinamento Tecnico di cui all'art. 11. Il responsabile scientifico del progetto è stato individuato nella persona del dott. Roberto Mancin del SERT di Cinisello B.

Per il progetto Spif Il l'ente capofila ha individuato nel proprio Dirigente del Settore la responsabile del procedimento per l'esecuzione complessiva dell'Accordo di Programma nonché coordinatore del Progetto. Saranno altresì formalmente individuati anche i responsabili referenti per ognuno degli Enti firmatari dell'Accordo i quali faranno parte del Coordinamento Tecnico di cui all'art. 11.

Art. 10 durata dell'Accordo e sua conclusione

La durata dell'Accordo è fissata in 2 anni, con la possibilità di eventuale rinnovo, con decorrenza indicativa dalla data di perfezionamento dello stesso.

In caso di recesso di una delle parti è necessaria la notifica almeno sei mesi prima della scadenza annuale, decorrente dalle sottoscrizione.

L'Accordo può continuare tra le parti essendovene le condizioni ed il consenso.

Art. 11 Modalità operative e Collegio di Vigilanza

Le modalità operative sono annualmente definite e verificate direttamente dai responsabili dei servizi interessati all'interno delle Amministrazioni firmatarie del presente Accordo, così come individuati da ciascun Ente, tramite il coordinamento tecnico interistituzionale, formato da personale designato dei Comuni firmatari

dell'Accordo (delegati tecnici), dai referenti indicati dall'ASL Milano 3, dai responsabili delle Associazioni, delle Cooperative sociali e degli Enti gestori diretti convenzionate con gli Enti firmatari, dal referente di progetto e dal responsabile scientifico. Il coordinamento deve inoltre redigere la relazione per il Collegio di Vigilanza e tiene informati gli Enti aderenti sull'andamento .

Le riunioni si terranno almeno a cadenza mensile, con una calendarizzazione predefinita e concordata, e con sede da definire.

Il coordinamento individuerà le modalità della valutazione esterna e le linee della stessa.

Un ulteriore livello di coordinamento, identificato nelle figure dei dirigenti di settore e degli Assessori dei Comuni firmatari, avrà anche il compito di verifica e vigilanza (appositamente riunito in tale veste) sul raggiungimento degli obiettivi, circa l'utilizzo e la verifica degli strumenti, ed insieme al coordinamento tecnico, circa la verifica della compilazione delle schede di monitoraggio regionali (a carico degli operatori e dei funzionari dei singoli sottoprogetti), delle rendicontazioni economiche e pubblicizzazione alla popolazione dei risultati ottenuti. L'Ente Capofila provvede a fornire al collegio il supporto tecnico necessario.

ASL Milano 3

Comune di Bresso

Comune di Cinisello Balsamo

Comune di Cologno Monzese

Comune di Cormano

Comune di Cusano Milanino

Comune di Sesto San Giovanni

Cormano lì